



**Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
Italia – Svizzera 2007 -2013**

**CONVENZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL
CONTRIBUTO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

.....(*Acronimo*)

.....(*Codice*)

- **VISTI** i Regolamenti (CE) che stabiliscono gli orientamenti per i Fondi Strutturali, in particolare il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;
- **VISTE** le delibere CIPE N. 174 DEL 22 dicembre 2006 ("Approvazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013"), n. 36 del 15 giugno 2007 ("Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013") e n.158 del 21 dicembre 2007 ("Attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea")
- **VISTO** l'accordo di cooperazione transfrontaliera Italo - svizzera firmato in data 31 maggio 2007 dalle amministrazioni corresponsabili del programma Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Cantone dei Grigioni, Cantone Ticino e Cantone Vallese
- **VISTO** il Programma operativo INTERREG Italia-Svizzera, CCI 2007CB163PO035, approvato dalla Commissione europea il 20 dicembre 2007;
- **VISTO** il Vademecum per l'attuazione del Programma;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'AUTORITÀ DI GESTIONE (AdG) del Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Svizzera 2007-2013, rappresentata dalla **REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza – U.O. Turismo**

e

IL CAPOFILA (*nome e indirizzo del Capofila di parte italiana*) nonché Referente unico del progetto, rappresentato da (*nome del legale rappresentante*).

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Oggetto

La presente Convenzione definisce le condizioni di attuazione e le modalità di erogazione del finanziamento FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e nazionale (Fondo di Rotazione ex lege 183/87) per il progetto
.....(*Titolo per esteso. Acronimo*), approvato dal Comitato di Pilotaggio nella seduta del (*data*), che sarà realizzato dal Capofila assieme ai seguenti partner associati:

.....(Regione)

.....(Regione)

.....(Regione)

.....(Regione)

.....(Regione)

.....(Regione)

.....(Regione)

.....(Regione)

Il capofila svizzero del progetto è:

..... (Cantone.....)

I partner svizzeri del progetto sono:

..... (Cantone.....)

..... (Cantone.....)

..... (Cantone.....)

La durata del progetto è fissata in**mesi** (*fare riferimento alla domanda di contributo per calcolare la durata complessiva*) a partire dal (*data indicata nella domanda di finanziamento oppure data di notifica da parte dell'AdG dell'avvenuta approvazione oppure data indicata dal capofila in fase di rimodulazione*) fino al (*slittare proporzionalmente la data di chiusura indicata nella domanda di contributo*).

Nel caso in cui i beneficiari ritengano necessario chiedere una proroga, il Capofila dovrà inviare una richiesta debitamente giustificata all'AdG almeno tre mesi prima della data di conclusione prevista. Il Comitato di Pilotaggio potrà concedere l'eventuale proroga per la durata massima di 6 mesi. Nei casi di ritardo imputabile a forza maggiore, la proroga potrà essere richiesta per un massimo di 12 mesi con un preavviso di almeno 6 mesi qualora possibile. Ciascun progetto potrà beneficiare di norma di una sola proroga.

I documenti seguenti sono allegati alla presente Convenzione e ne fanno parte integrante:

- *domanda di contributo ammessa al finanziamento comprensiva della dichiarazione congiunta di cooperazione*

- piano finanziario del progetto suddiviso per partner e lista con il dettaglio dei costi
- descrizione tecnica di dettaglio, comprensiva del cronoprogramma di attività

Sono conservati in originale presso l'Amministrazione di riferimento per il Capofila i seguenti documenti allegati al dossier progettuale:

- convenzione stipulata dal capofila con i partner di nazionalità italiana
- convenzione stipulata dal capofila elvetico con i propri partner (ove presenti)
- atti d'impegno dell'autofinanziamento per i partner.....

2 Costo del progetto e ammontare del contributo pubblico

Il costo totale approvato del progetto ammonta a € di cui**€ di parte italiana** con la seguente suddivisione per fonte di finanziamento:

FESR	€	%
Cofinanziamento nazionale	€	%
Autofinanziamento	€	%
Totale progetto	€	100%

L'importo su indicato rappresenta il massimale di partecipazione del FESR e del cofinanziamento nazionale. L'ammontare esatto verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute, convalidate e dichiarate ammissibili al finanziamento e della conforme e regolare esecuzione del progetto.

Qualora al termine del progetto le spese chieste a rimborso risultino inferiori al totale ammissibile ovvero siano considerate in parte inammissibili, il contributo pubblico verrà ridotto proporzionalmente alle percentuali di finanziamento sopra indicate.

Inoltre, se decorsi tre anni dalla data d'inizio del progetto l'importo delle spese dichiarate risultasse inferiore al 70% del totale di progetto, l'AdG potrà procedere ad una revoca del finanziamento, a meno che non si dimostri che gli obiettivi del progetto siano stati comunque raggiunti a fronte di una minore spesa.

3. Ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese è disciplinata dal Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, dal Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, dal Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, dalle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa (DPR n. 196 del 3 ottobre 2008), dalle norme regionali e provinciali applicabili in riferimento alle diverse tipologie d'azione previste, dalle disposizioni specifiche del Programma sull'ammissibilità delle spese (con particolare riferimento al

documento “Spese ammissibili” allegato al bando). Per quei progetti le cui attività, ai sensi del principio di complementarità tra fondi di cui all’art. 34 comma 2 del Regolamento 1083/2006, ricadano in tutto o in parte nel campo di applicazione dell’art. 3 del Regolamento 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo, le spese corrispondenti saranno tenute a rispettare anche le regole di ammissibilità fissate da quest’ultimo.

In linea di principio sono considerate ammissibili, previo controllo da parte delle strutture competenti, le spese sostenute dal Capofila e dai partner associati menzionati all’art. 1 purché :

- o siano strettamente connesse all’esecuzione del progetto e risultino immediatamente riconducibili al piano di attività contenuto nella domanda di contributo;
- o rispettino il piano finanziario approvato dal Comitato di Pilotaggio (ovvero le eventuali modifiche successive effettuate ai sensi dell’art. 5 della presente Convenzione);
- o rientrino nelle categorie di spesa previste dal programma;
- o ricadano nel periodo di ammissibilità del progetto essendo comprese tra la data del e la data del Fanno eccezione a questa regola le spese indicate al punto S della domanda di contributo (Spese già sostenute) e considerate ammissibili dal Comitato di Pilotaggio per un importo massimo di €

4. Altri contributi comunitari e nazionali

Il Capofila dichiara, sotto la sua responsabilità e a nome degli altri partner associati, che le attività oggetto del progetto non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri finanziamenti comunitari o nazionali. Dichiara inoltre che il progetto non duplicherà lavori già esistenti, apportando delle soluzioni innovative ai problemi affrontati.

GESTIONE FINANZIARIA

5. Eventuali modifiche del piano finanziario

Il progetto, una volta ammesso a finanziamento, non può di norma essere modificato. Qualora fossero necessarie delle variazioni è possibile modificare, nel limite del 20% del costo totale del progetto, la distribuzione tra le voci di spesa del piano finanziario di uno o più partner, a condizione che resti invariato il budget totale di progetto e che le modifiche non comportino cambiamenti in relazione alle finalità del progetto, alla localizzazione delle attività, al totale delle spese previste per partner. Tali variazioni devono essere comunicate per verifica all’Amministrazione di riferimento del capofila. Il limite del 20% è da intendersi quale valore cumulato di più modifiche successive nel corso della vita del progetto.

Per qualsiasi modifica che riguardi la distribuzione tra le voci di spesa del piano finanziario di uno o più partner oltre la soglia del 20% oppure la ripartizione del budget tra i partner, il Capofila inoltra una richiesta motivata all’AdG che, sentita l’Amministrazione di riferimento del Capofila, la sottopone al Comitato di Pilotaggio per approvazione.

In entrambi i casi, qualsiasi modifica del progetto dovrà essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito del programma; dovrà inoltre essere comunicata con congruo anticipo rispetto all'invio dei rendiconti alle strutture di controllo, affinché queste possano effettuare le verifiche di ammissibilità avendo come riferimento l'ultima versione ufficiale del piano finanziario.

6. Piano temporale e obiettivi di spesa

Il Capofila è tenuto a dare avvio alle attività progettuali entro un mese dalla ricezione della presente Convenzione. Contestualmente, in qualità di referente unico di progetto, comunica l'avvio delle attività all'AdG (richiedendo il versamento dell'anticipo) e, per conoscenza, al Capofila svizzero.

Il Capofila si impegna a rispettare il cronogramma di attuazione previsto nella domanda di contributo approvata dal Comitato di pilotaggio e in particolare a garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi di spesa:

- Importo delle spese sostenute e caricate sul sistema informativo entro il 31 dicembre ...(*anno in corso*): €
- Importo delle spese sostenute e caricate sul sistema informativo entro il 31 dicembre: €
- Importo delle spese sostenute e caricate sul sistema informativo entro il 31 dicembre: €
- Importo delle spese sostenute e caricate sul sistema informativo entro il(*3 mesi dopo la chiusura del progetto come indicata all'art.1 della presente convenzione*): €

Qualora in corso d'opera si manifestino ritardi che rendano impossibile il rispetto degli impegni annuali di spesa, il Capofila dovrà informare per tempo l'AdG dal momento che potrebbero non essere accolte richieste di modifica dei calendari di spesa presentate dopo il 31 agosto di ogni anno. Poiché gli eventuali ritardi possono avere delle ripercussioni in termini di disimpegno automatico delle risorse del Programma per una data annualità, l'AdG si riserva la facoltà, in caso di disimpegno di risorse da parte degli organi comunitari, di ridurre il contributo pubblico assegnato fino alla misura massima equivalente allo scostamento dall'obiettivo di spesa dichiarato. Il Capofila provvederà a ripartire l'eventuale taglio tra i diversi partner associati in funzione delle responsabilità rispettive ovvero sulla base di altri criteri motivati scelti in accordo con il partenariato.

Il Capofila è responsabile dell'inserimento sul sistema informativo delle spese sostenute nell'ambito del progetto e dichiarate dai partner tramite il modello "Rendiconto delle spese sostenute dal beneficiario". Prima di procedere all'inserimento dei dati di spesa, il capofila effettuerà le seguenti verifiche:

- I rendiconti sono presentati utilizzando la modulistica ufficiale a tal fine appositamente predisposta;
- Le spese dichiarate da ciascun partner si riferiscono alle attività previste dal progetto per il periodo di riferimento del rendiconto;

- Le spese dichiarate dai partner rispettano i limiti fissati dal piano finanziario approvato (ovvero dalle eventuali modifiche del piano finanziario effettuate ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione) per singola voce di spesa e, nel loro complesso, non eccedono la quota di budget assegnata a ciascuno di essi per l'intera durata del progetto.

I partner di ciascun progetto inviano i rendiconti delle spese sostenute (secondo il modello "Rendiconto delle spese sostenute dal beneficiario finale") al Capofila italiano che le imputa, per singolo partner, nel sistema di monitoraggio (anche in caso di progetti multi regionali);

I partner inviano (due volte l'anno) le copie conformi dei documenti contabili, relativi alle spese sostenute, al Capofila di progetto (o ai referenti regionali di progetto nel caso di progetti multi regionali); il Capofila di progetto (o i referenti regionali di progetto nel caso di progetti multiregionali) trasmette la documentazione alle Strutture di controllo di riferimento per la verifica della legittimità e regolarità. Il primo invio di ogni anno dovrà necessariamente avvenire, a cura del Capofila, entro il 31 maggio. Il secondo invio annuale dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 e il 31 ottobre. Le eventuali ulteriori spese sostenute tra tale data e il 31 dicembre di ogni anno dovranno comunque essere tempestivamente caricate sul sistema informativo.

Le Strutture di controllo effettuano le verifiche necessarie (documentali sul 100% delle spese sostenute e *in loco* a campione) e validano sul sistema informativo le spese, di norma entro un mese dalla ricezione della documentazione di riferimento, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni.

Accertata la validazione delle spese da parte delle Strutture di controllo, il Capofila, al raggiungimento delle soglie di spesa di cui all'art. 7, provvede alla richiesta dei rimborsi presentando all'AdG:

- il livello di avanzamento finanziario delle spese certificate (format scaricabile dal sistema informativo);
- la relazione di avanzamento del progetto (format scaricabile dal sistema informativo).

Entro 3 mesi dalla data di conclusione del progetto, il Capofila richiede all'AdG il saldo allegando i seguenti documenti:

- il riepilogo delle spese certificate, sostenute da tutti i partner italiani (format scaricabile dal sistema informativo);
- la relazione di chiusura del progetto (format scaricabile dal sistema informativo);
- la domanda di saldo, unitamente alla dichiarazione di conclusione del progetto, fatta a nome di tutti i partner.

La richiesta di acconto o di saldo e i relativi allegati devono essere stampati, timbrati e firmati.

7. Modalità di liquidazione del contributo

Una volta perfezionata la sottoscrizione della presente Convenzione, l'AdG ne dà comunicazione all'Autorità di Certificazione (AdC) e alle Amministrazioni regionali/provinciali corresponsabili del programma affinché provvedano a liquidare un anticipo pari al 15% del contributo pubblico

concesso. Nel caso in cui il contributo pubblico sia concesso a titolo di aiuto ai sensi del Regolamento 1998/2006 (de minimis), tale soglia percentuale potrà essere aumentata secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente.

A seguito dell'anticipo del 15% le modalità di erogazione degli acconti successivi sono le seguenti:

- primo acconto pari al 25%, a fronte di una dichiarazione di spese sostenute per il 35% del costo totale ammissibile e previa approvazione della relazione di avanzamento da parte delle Amministrazioni corresponsabili;
- secondo acconto pari al 30%, a fronte di una dichiarazione di spese sostenute per il 70% del costo totale ammissibile e previa approvazione della relazione di avanzamento da parte delle Amministrazioni corresponsabili;
- saldo fino al 30% a fronte della domanda di saldo e della dichiarazione di conclusione del progetto e previa approvazione della relazione finale da parte delle Amministrazioni corresponsabili.

L'erogazione della quota di anticipo spettante ai partner (*indicare gli eventuali partner non pubblici*) è subordinata alla presentazione di regolare polizza fideiussoria a copertura degli anticipi erogati (40% del contributo pubblico concesso), che potrà essere svincolata alla data di conclusione del progetto di cui all'art. 1, purché a tale data sia stata raggiunta a livello del progetto e dal singolo partner privato la percentuale di spesa certificata del 70% del contributo pubblico concesso.

Sia per l'anticipo sia per i successivi acconti da liquidare a fronte di ciascuna dichiarazione di spesa, il cofinanziamento nazionale viene erogato ai singoli partner (ovvero al referente regionale di progetto, per la Regione Piemonte) dalle rispettive Amministrazioni regionali mentre il contributo FESR viene trasmesso interamente dall'AdC al Capofila. Quest'ultimo si impegna a versare a ciascun partner la quota FESR di competenza in relazione alle spese effettivamente sostenute da ciascun partner nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un mese dall'avvenuto accreditamento degli importi corrispondenti sul proprio conto.

I contributi pubblici sono erogati in Euro. Gli acconti vengono pagati secondo l'ordine di ricezione delle corrispondenti richieste di liquidazione previa verifica della copertura di cassa, salvo casi debitamente giustificati.

8. Strutture di controllo

Le spese sostenute nell'ambito del progetto vengono controllate e dichiarate ammissibili al finanziamento dagli organismi sotto elencati:

		Organismo incaricato del controllo
Capofila
Partner
Partner

Partner
Partner
Partner
Partner

9. Recupero di finanziamenti

L'AdG può attivare le procedure di recupero parziale o totale degli importi già liquidati nei casi di:

- a) mancato rispetto della tempistica e delle modalità di attuazione del progetto così come definite dalla presente Convenzione e dalla domanda di candidatura;
- b) utilizzazione del contributo pubblico in parte o completamente per finalità non previste;
- c) segnalazione di irregolarità da parte delle Strutture di Controllo ovvero dell'Autorità di Audit ovvero dei competenti soggetti esterni;
- d) ritiro di uno o più partner tale da rendere il numero minimo di partecipanti al progetto non più sufficiente ai sensi delle condizioni di partecipazione al programma;
- e) non presentazione di alcuna dichiarazione di spesa nei 10 mesi successivi alla liquidazione dell'anticipo;
- f) mancato rispetto delle disposizioni regolamentari e normative sull'utilizzo dei Fondi Strutturali e di quanto contenuto nel PO Cooperazione Italia –Svizzera 2007 – 2013 e nella documentazione ufficiale;
- g) mancato rispetto delle disposizioni relative alla stabilità del progetto ai sensi dell'art. 57 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;
- h) false dichiarazioni o informazioni false o incomplete relative a circostanze fondamentali fornite a organi e incaricati della Commissione Europea, all'AdG o a qualsiasi altro ufficio coinvolto nell'attuazione del suddetto Programma;
- i) mancata presentazione della documentazione richiesta da parte delle Strutture di Controllo, dell'AdG, dall'AdC, dall'AdA, e dagli altri organi competenti (Corte dei Conti, Guardia di Finanza, servizi ispettivi della Commissione Europea, OLAF, ecc.) entro i termini stabiliti, salvo ritardi debitamente giustificati;
- j) violazione e/o mancato adempimento degli obblighi definiti nella presente Convenzione in materia di monitoraggio, informazione e pubblicità, modifica del progetto;
- k) violazione e/o mancato adempimento di uno o più degli ulteriori obblighi fissati dalla presente Convenzione a carico del Capofila.
- l) fallimento del Capofila se privato.

Per quanto attiene specificamente alle procedure di recupero, le amministrazioni corresponsabili procederanno nei confronti del beneficiario responsabile dell'irregolarità (ovvero, nel caso della Regione Piemonte, nei confronti del referente regionale di progetto che a sua volta si rivarrà sul beneficiario) per ciò che concerne la quota nazionale. L'Autorità di certificazione provvederà al recupero della quota FESR presso il capofila operando, se possibile, le opportune decurtazioni in sede di liquidazione delle ulteriori tranches di contributo pubblico eventualmente spettanti al progetto. In ogni caso, il Capofila è tenuto a restituire per intero la quota FESR indebitamente versata al progetto, entro il termine fissato dall'AdC. Su tali importi verranno applicati nella misura

legale gli interessi maturati a decorrere dalla data di pagamento, nonché gli eventuali interessi di mora applicabili in caso di ritardata restituzione. Il Capofila provvederà a recuperare presso i singoli partner le quote FESR di rispettiva competenza.

IMPEGNI DEL CAPOFILA

10. Obblighi connessi all'attuazione del progetto

Salvo quanto già menzionato agli articoli precedenti il Capofila è tenuto a rispettare gli impegni di seguito riportati:

- assicurare la corretta esecuzione del progetto secondo le modalità e la tempistica definite nella domanda di contributo e nella presente Convenzione;
- garantire l'efficace coordinamento della compagine partenariale;
- assicurare la messa a disposizione del progetto delle eventuali quote di autofinanziamento dichiarate nella domanda di contributo e approvate dal Comitato di Pilotaggio;
- rispettare, in sede di realizzazione del progetto, le specifiche prescrizioni delle schede tecniche per misura e dei provvedimenti di ammissione a contributo, le normative comunitarie, statali, regionali, provinciali e cantonali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese (cfr. Reg. CE N. 1080/2006 art. 7 e 13, Reg. CE 1083/2006 art. 56 e Reg. CE 1828/2006; per l'Italia le linee guida sul sistema di gestione e controllo del MEF), le disposizioni in materia di concorrenza (cfr. Reg. CE 1998/06; Reg. CE 800/2006), appalti pubblici, protezione dell'ambiente, eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, pubblicità;
- rispettare gli obblighi in materia di monitoraggio così come definiti all'art. 14 della presente Convenzione;
- tenere costantemente aggiornate, per ciascun progetto, separate scritture contabili, corredate dai necessari giustificativi di spesa, verificando che i partner mantengano a loro volta una contabilità di progetto;
- accettare il controllo dei competenti organi comunitari, dell'amministrazione statale e delle amministrazioni corresponsabili del programma sull'attuazione del medesimo e sull'utilizzo del contributo erogato (cfr. Reg. CE N. 1828/2006);
- consentire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili del progetto, ai terreni e agli edifici interessati nonché permettere l'attuazione di misurazioni e analisi correlate al programma.

11. Informazione e pubblicità

Il Capofila avrà cura, nelle diverse iniziative e attività di cui il progetto si compone, di specificare che il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea (cofinanziamento FESR) nell'ambito del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007 - 2013, utilizzando

tra l'altro anche il logo del programma e menzionando con ugual rilievo i diversi cofinanziamenti ottenuti. Il Capofila è in generale responsabile del rispetto (anche da parte dei partner associati) degli obblighi di informazione e pubblicità (posti dagli artt. 8 e 9 del Regolamento 1828/2006) conformemente alle indicazioni che saranno fornite nel Manuale di gestione dei progetti. Accetta infine (anche da parte dei partner associati) l'inclusione nelle eventuali liste di beneficiari che l'AdG diffonderà ai sensi dell'art. 7 comma d) del suddetto regolamento.

Fatta eccezione per i diritti di proprietà preesistenti, tutti i prodotti e i beni immateriali scaturiti dall'attività progettuale sono di proprietà del partenariato nella sua globalità che deciderà di comune accordo le modalità di diffusione più adeguate. L'AdG si riserva la possibilità di utilizzare i suddetti output nelle proprie iniziative di comunicazione e promozione, ovvero la messa a disposizione degli stessi a favore di altre operazioni cofinanziate qualora ciò costituisca un valore aggiunto per il programma nel suo complesso.

12 Conservazione della documentazione

Il Capofila si impegna a conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa all'attuazione del progetto fino al 31/12/2020 e comunque per un periodo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione europea del saldo sul programma come previsto dall'art. 89, par. 3 del Reg. CE N. 1083/2006. Il capofila si accerta che i partner associati conservino la documentazione di propria competenza fino alla data summenzionata.

13 Obblighi di comunicazione e informazione

Il Capofila s'impegna a:

- rappresentare il partenariato nei rapporti con le diverse autorità nazionali e comunitarie coinvolte nella gestione del programma;
- rispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri partner, alle richieste di chiarimenti e integrazioni;
- comunicare agli altri partner gli esiti e le decisioni assunte, a seguito dell'istruttoria, dal Comitato di Pilotaggio;
- comunicare all'AdG l'avvio del progetto contestualmente all'accettazione della Convenzione;
- trasmettere tempestivamente copia della presente Convenzione a tutti i partner italiani e svizzeri;
- dare immediata comunicazione ai partner associati delle comunicazioni ricevute dall'AdG e dalle altre autorità competenti;
- adottare le soluzioni e gli strumenti più efficaci per la raccolta delle informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto;
- produrre la documentazione intermedia e finale relativa all'avanzamento del progetto nei termini previsti ;

- trasmettere all'AdG la dichiarazione di spesa per progetto sulla base delle spese ammissibili dei singoli partner validate dai controllori;
- informare tempestivamente e di propria iniziativa per iscritto l'AdG di tutte le circostanze che rallentano o impediscono la realizzazione del progetto;
- fornire, su richiesta dell'AdG, del STC, della Commissione europea, della Corte dei Conti e di qualsiasi altro organo, nazionale e comunitario, coinvolto nelle attività di gestione e controllo, le informazioni e i dati da essi richiesti;
- fornire informazioni e dati funzionali alle attività di valutazione e di comunicazione sul Programma;
- comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di nominativo del responsabile di progetto;
- comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di conto corrente bancario, menzionandoli altresì nelle richieste di erogazione del contributo.

14. Monitoraggio

Il Capofila è tenuto a fornire i dati di attuazione del progetto necessari al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. Si occuperà del tempestivo caricamento degli stessi sul sistema informativo al fine di consentire la sorveglianza del ciclo di vita del progetto e la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio in relazione alle scadenze che saranno definite dall'AdG nel Manuale di gestione.

Il capofila è tenuto ad informare l'AdG di qualsiasi ritardo o criticità che possa manifestarsi in corso d'opera utilizzando, nell'ambito delle attività di monitoraggio qualitativo con scadenza semestrale, l'apposita scheda relativa alle problematiche riscontrate in fase di attuazione (scaricabile dal sistema informativo).

DISPOSIZIONI FINALI

15. Modifiche contrattuali

Il contenuto della presente Convenzione potrà essere modificato esclusivamente in forma scritta e previo accordo tra le parti. In particolare, la firma di un atto integrativo è richiesta per le seguenti fattispecie:

- variazioni della compagine partenariale;
- variazione delle fonti di finanziamento nel piano finanziario (anche di un solo partner).

Le suddette modifiche dovranno essere preventivamente approvate dal CdP.

Le modifiche degli allegati di cui all'art. 1, effettuate ai sensi dell'art. 5, non richiedono la firma di un atto integrativo alla presente Convenzione.

16 Durata della Convenzione

La presente Convenzione produce i suoi effetti a partire dalla data in cui risulta sottoscritta da entrambe le parti contraenti e resta in vigore fino a che non vengano estinti completamente gli obblighi del Capofila così come definiti dalla presente Convenzione e da eventuali decisioni del CdP in materia di proroghe. Qualora il Capofila, in assenza di debite motivazioni, non provveda a restituire firmata la presente Convenzione entro 30 giorni dalla data del(data del timbro postale/della mail), l'AdG s'intenderà liberata dall'obbligo di stipula.

17 Lingua

La lingua utilizzata nelle comunicazioni per iscritto tra Capofila e AdG è l'italiano. Tali comunicazioni avverranno tramite e-mail ovvero tramite posta o corriere qualora ciò sia espressamente richiesto dall'AdG.

18 Controversie

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione, anche tramite il coinvolgimento del Comitato di Pilotaggio. Qualora non fosse possibile trovare un accordo, il Foro competente sarà quello di Milano.

19 Disposizioni aggiuntive

Le spese di registrazione della presente Convenzione, ove necessarie, saranno considerate ammissibili al rimborso da parte del contributo pubblico.

Il presente contratto è redatto in tre copie originali, di cui una sarà restituita al Capofila, una conservata presso gli uffici dell'AdG e una archiviata al repertorio della Regione Lombardia.

Data _____

Data _____

Per l'Autorità di Gestione

Per il Capofila

Nome del rappresentante legale

Nome del rappresentante legale

Timbro e Firma

Timbro e Firma